



ALLEGATOC alla Dgr n. 1477 del 05 agosto 2014

pag. 1/6

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI, DEGLI UTENTI
E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI AL CONSUMO
“PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DA REALIZZARE A TUTELA
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – ANNO 2014”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da in qualità di

E

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata “Unioncamere”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

A) La Regione, nell’esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, assicurando l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l’ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l’informazione, l’educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l’associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

B) L’Assessorato all’Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira a proseguire nel suo impegno di sensibilizzazione e di tutela del consumatore, di fondamentale importanza per dirigere e sostenere i Cittadini verso scelte consapevoli, entro il complesso rapporto tra consumo e produzione di beni e servizi e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

C) Unioncamere, come da proprio Statuto, all’art. 2, “*Le Competenze e le Funzioni*”, e all’art. 11, “*La Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro*”, riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull’intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e

Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori.

D) La Regione e Unioncamere in data 26 marzo 2010 hanno siglato un Accordo di Programma, approvato con DGR del Veneto n. 2844 del 29 settembre 2009, e prorogato sino al 31.12.2015, con DGR del Veneto n. 2652 del 18.12.2012, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "*Obiettivi programmatici*", e segnatamente le lettere:

- *I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;*
- *R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.*

E) La Regione e Unioncamere vantano, altresì, una consolidata collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di politiche dei consumatori, che appare idonea al miglior perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, assicurando efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse pubbliche e il raggiungimento di risultati qualitativamente più elevati.

F) La Regione, mediante l'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore, mira sempre a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato e ritiene inoltre di fondamentale importanza aiutare i cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte sicure, attente e informate.

G) In tale ambito, la Regione ritiene di realizzare le iniziative di seguito illustrate:

1. N. 1 progetto riguardante la realizzazione di spot comunicativi all'interno delle sale cinematografiche dei principali cinema del Veneto, in materia di truffe e raggiri, contraffazione e sicurezza dei prodotti in commercio, in particolare per quanto riguarda giocattoli, elettrodomestici, occhiali, dispositivi di protezione individuale, abiti e tessuti, ecc..., di cui all'**Allegato C, sub C-1** alla presente convenzione, per l'importo complessivo di euro 70.000,00. Tale importo è suddiviso indicativamente in euro 40.000,00 per la produzione degli spot e in euro 30.000,00 per la relativa programmazione nelle sale cinematografiche.
2. N. 1 progetto riguardante la realizzazione di uno spettacolo teatrale avente ad oggetto le principali insidie, tranelli ed equivoci a cui il consumatore è quotidianamente esposto, di cui all'**Allegato C, sub C-2** alla presente convenzione, per l'importo complessivo di euro 50.000,00.
3. N. 1 programma di informazione riguardante una campagna televisiva contro la contraffazione, per l'importo complessivo di euro 60.000,00.

4. N. 1 programma di assistenza tecnica riguardante il rinnovo del canone riferito al periodo 18 aprile 2014 – 18 aprile 2015 per l'hosting del blog venetoconsumatori.it, di cui alla DGR n. 2489 del 19 ottobre 2010, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 (I.V.A. e oneri compresi).

H) La Regione ritiene inoltre di realizzare in collaborazione con Unioncamere del Veneto, anche il progetto-pilota di cui alla DGR n. 710 del 13 maggio 2014 relativo all'acquisto di uno spettrometro portatile a raggi x. La citata DGR n. 710/2014 prevede che il progetto sia realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia, Ufficio Vigilanza sui prodotti e lotta alla contraffazione, e che l'acquisto dell'attrezzatura sia effettuato dalla Regione del Veneto.

Tuttavia, al fine di accrescere ed estendere la partecipazione all'iniziativa a tutte le Camere di Commercio del Veneto e a tutti quegli Enti e Istituzioni che sia a livello locale che nazionale si occupano di lotta alla contraffazione, si ritiene di fondamentale importanza, pur mantenendo la gestione operativa del progetto-pilota in capo alla Camera di Commercio di Venezia, coinvolgere direttamente Unioncamere del Veneto con un ruolo di coordinamento, sviluppo e divulgazione dei risultati ottenuti.

Pertanto, anche per la realizzazione del citato progetto-pilota si propone di collaborare con Unioncamere del Veneto, quale soggetto attuatore dell'iniziativa, per l'importo già previsto di euro 40.000,00 (I.V.A. e oneri compresi, fermi restando gli esiti dell'attività istruttoria già svolta dai competenti uffici regionali relativamente all'acquisto dello spettrometro che sarà acquisita da Unioncamere del Veneto alla sottoscrizione dell'apposita convenzione regolante l'attività.

L'attrezzatura resterà di proprietà di Unioncamere del Veneto che la destinerà in comodato d'uso gratuito in via prioritaria alla Camera di Commercio di Venezia ma anche ad altri soggetti preposti istituzionalmente ad attività di controllo che ne facessero espressamente richiesta a Unioncamere del Veneto.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Unioncamere collaborerà e si coordinerà con la Regione alla realizzazione delle iniziative a tutela dei consumatori e degli utenti per l'anno 2014, di cui alle lettere G) e H) della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Unioncamere conosce e realizzerà i contenuti relativi alle iniziative di cui alle lettere G) e H) della presente convenzione.

ARTICOLO 3

Unioncamere inizierà le attività dell'intervento dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 30 settembre 2015, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Unioncamere, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima delle date di scadenza previste per l'ultimazione delle attività; tali termini potranno essere prorogati fino ad un periodo massimo di mesi 3 (tre).

Eventuali richieste di modifiche non sostanziali al programma dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori e successivamente presentate in forma scritta per la relativa autorizzazione.

Oltre a quanto previsto all'articolo 5 della presente convenzione, Unioncamere produrrà alla Regione una relazione periodica dei risultati raggiunti e sull'attuazione delle attività.

Tale monitoraggio dovrà essere presentato in due momenti, il primo entro il 31 gennaio 2015 e il secondo entro il 31 luglio 2015. Con la rendicontazione finale dovrà essere inoltre presentata una relazione analitica dell'attività complessiva svolta, sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

ARTICOLO 4

Unioncamere provvederà a che tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Progetto realizzato con il contributo della Regione del Veneto – Assessorato all'Agricoltura e Tutela del Consumatore", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Unioncamere, entro il 31 gennaio 2016, trasmetterà alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria complessiva dell'intervento realizzato.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale.

Si precisa che i termini fissati per la conclusione delle attività progettuali non sono riferiti anche al pagamento dei titoli di spesa in quanto gli stessi potranno essere pagati fino alla data prevista per la presentazione della relativa rendicontazione.

- elenco della documentazione presentata e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni e tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili.

ARTICOLO 7

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto del Segretario regionale alle Attività Produttive Istruzione e Formazione n. 6 del 27 febbraio 2007.

ARTICOLO 8

La realizzazione delle attività sopra descritte comporterà una spesa complessiva di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00): la Regione contribuirà con l'importo omnicomprensivo di Euro 222.000,00 (duecentoventiduemila/00) e Unioncamere del Veneto contribuirà con l'importo omnicomprensivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) quale compartecipazione di spesa destinata alle attività di segreteria amministrativa e organizzativa.

L'importo complessivo della spesa è suddiviso tra le iniziative previste come sotto riportato:

- n. 1 progetto riguardante la realizzazione di spot comunicativi all'interno delle sale cinematografiche dei principali cinema del Veneto, in materia di truffe e raggiri, contraffazione e sicurezza dei prodotti in commercio, in particolare per quanto riguarda giocattoli, elettrodomestici, occhiali, dispositivi di protezione individuale, abiti e tessuti, ecc..., di cui all'**Allegato A** al presente atto, per l'importo complessivo di euro 70.000,00;
- n. 1 progetto riguardante la realizzazione di uno spettacolo teatrale avente ad oggetto le principali insidie, tranelli ed equivoci a cui il consumatore è quotidianamente esposto, di cui all'**Allegato B** al presente atto, per l'importo complessivo di euro 50.000,00;
- n. 1 programma di informazione riguardante una campagna televisiva contro la contraffazione, per l'importo complessivo di euro 60.000,00;
- n. 1 programma di assistenza tecnica riguardante il rinnovo del canone riferito al periodo 18 aprile 2014 – 18 aprile 2015 per l'hosting del blog venetoconsumatori.it, di cui alla DGR n. 2489 del 19 ottobre 2010, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 (I.V.A. e oneri compresi);
- n. 1 progetto-pilota di cui alla DGR n. 710 del 13 maggio 2014 relativo all'acquisto di uno spettrometro portatile a raggi x, per l'importo complessivo di euro 40.000,00.

La Regione erogherà il contributo previsto con le seguenti modalità alternative:

- a) in un'unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista al punto 5), salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata, relativamente alla quota parte del progetto a carico della Regione, pari ad euro 222.000,00.
- b) In alternativa, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
 - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni dettagliate delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
 - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

ARTICOLO 9

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

La presente convenzione, composta da numero 11 articoli, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.